

**C I T T A' D I C O S S A T O**  
**(Provincia di Biella)**

---

**REGOLAMENTO**

---

**DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

---

-----oOo-----

**C I T T A' D I C O S S A T O**  
**(Provincia di Vercelli)**

---

UFFICIO SEGRETERIA

**REGOLAMENTO DEI GRUPPI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

---

**TITOLO I**

**GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

**CAPO I**  
**GRUPPI CONSILIARI**

**ART. 1**  
**COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI**

01. In questo e nei successivi articoli con il termine “consigliere (comunale)” si intende ogni componente del Consiglio Comunale, SINDACO compreso.

“1 - I consiglieri eletti nella medesima lista, di regola, formano un Gruppo consiliare che comprende anche il Sindaco perchè collegato, nell'elezione diretta da parte del corpo elettorale, alla lista stessa oltre che eventualmente ad una o più altre. Il gruppo può essere costituito da un solo consigliere”.

2 - Entro cinque giorni dalla prima seduta del consiglio comunale i consiglieri devono dichiarare per iscritto al segretario comunale a quale gruppo consiliare aderiscono. Il segretario comunale comunica immediatamente al Presidente del Consiglio Comunale le dichiarazioni ricevute.

3 - Entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio comunale ogni gruppo comunica per iscritto il nome del proprio capogruppo al segretario comunale. Questi ne dà immediata notizia al Presidente del Consiglio Comunale.

4 - Ogni gruppo comunica per iscritto tempestivamente il mutamento del capogruppo al segretario comunale. Questi ne dà immediata notizia al Presidente del Consiglio Comunale.

5 - Ogni consigliere comunica per iscritto tempestivamente al segretario comunale l'adesione a gruppo diverso da quello originario. Alla comunicazione deve allegare la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo. Della ricevuta comunicazione il segretario comunale dà immediata notizia al Presidente del Consiglio Comunale.

6 - Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono efficaci anche ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini stessi, ove per una o più liste di eletti manchi la comunicazione del nome del capo gruppo, tale è considerato il consigliere eletto con la cifra individuale maggiore ovvero il candidato Sindaco non eletto ma che ha

conseguito la proclamazione a consigliere senza che consigliere sia stato eletto alcun candidato della lista a lui collegata. Relativamente ad ogni lista di eletti, a questo stesso consigliere sono, immediatamente dopo il rinnovo del consiglio comunale e prima della nomina del capogruppo, trasmesse tutte le comunicazioni di cui al comma 3 del predetto art. 45.

## **CAPO II CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

### **ART. 2 ATTRIBUZIONI**

1 - La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di presidente delle sedute consiliari, concorrendo essa a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulta utile al proficuo andamento dell'attività del consiglio comunale.

2 - In particolare, la conferenza dei capigruppo è dal Presidente del Consiglio Comunale consultata:

- a) sulle questioni inerenti alla costituzione dei gruppi consiliari e su quelle inerenti all'organizzazione ed al funzionamento delle commissioni consiliari;
- b) sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari;
- c) - soppresso -
- d) su tutte le proposte di modificazioni ed integrazioni del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nonché sulle questioni di interpretazione dello stesso.

3 - La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni attribuitele dai regolamenti e dal consiglio comunale con appositi incarichi.

“4 - La conferenza dei Capigruppo è obbligatoriamente consultata dal SINDACO, a termini dell'art. 16 bis, comma 2, dello Statuto comunale, prima di ogni sua nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune”; il Sindaco può consultare la conferenza dei Capigruppo anche su atti o provvedimenti di competenza della Giunta Comunale”.

### **ART. 3 FUNZIONAMENTO**

1 - La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. E', inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre capigruppo.

2 - La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando sono presenti i capigruppo che rappresentano almeno la metà dei consiglieri comunali.

I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

3 - Alla conferenza dei capigruppo possono assistere, con diritto di parola, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti. Se richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale, partecipa alla conferenza anche il segretario comunale o suo sostituto il quale, se del caso, redige resoconto sommario della riunione.

4 - Proposte e pareri della conferenza sono dal Presidente del Consiglio Comunale riferiti al consiglio comunale nella prima seduta utile.

## **TITOLO II**

### **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

#### **CAPO I**

#### **ISTITUZIONE-COMPOSIZIONE-ORGANIZZAZIONE**

##### **“ART. 4**

“1 - Sono istituite ai sensi dell’art. 19 dello Statuto numero cinque Commissioni consiliari permanenti che hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie:

PRIMA COMMISSIONE: Affari Generali e Finanziari -  
Programmazione - Personale;

SECONDA COMMISSIONE: Cultura e Pubblica Istruzione;

TERZA COMMISSIONE: Politiche sociali e sport;

QUARTA COMMISSIONE: Urbanistica - Tutela del Territorio;

QUINTA COMMISSIONE: Lavori Pubblici e Viabilità”.

##### **ART. 5**

#### **COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE DEI GRUPPI**

1 - Nella prima seduta successiva alla costituzione dei gruppi consiliari il consiglio comunale determina con criteri di proporzionalità il numero dei componenti di ciascuna commissione consiliare permanente e la partecipazione ad essa di ogni gruppo consiliare.

2 - Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al gruppo stesso. Ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli con la deliberazione di assunzione delle determinazioni di cui al comma 1. E’ fatto salvo il diritto di ogni gruppo, indipendentemente dalla sua consistenza, di designare un proprio componente in ciascuna commissione consiliare.

3 - Alla rideterminazione dei voti, a disposizione dei gruppi e dei singoli consiglieri, conseguente all’abbandono del gruppo di appartenenza da parte di consiglieri, provvede il Presidente del Consiglio Comunale sentita la conferenza dei capigruppo, con atto scritto comunicato ai presidenti delle commissioni e di cui è data notizia al consiglio comunale nella prima seduta utile.

**ART. 6**  
**INCOMPATIBILTA'**

1 - Il Sindaco, benchè membro del Consiglio Comunale, non può far parte di Commissioni consiliari permanenti.

“2 - Il Presidente del Consiglio comunale non può essere eletto presidente di Commissione consiliare permanente.

**ART. 7**  
**DIRITTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONSIGLIERI**

1 - Ogni consigliere ha diritto, di essere assegnato ad almeno una e non può far parte di più di tre commissioni consiliari permanenti. Tale limite può essere superato soltanto dal consigliere componente unico di gruppo consiliare.

**ART. 8**  
**DESIGNAZIONI**

1 - Ogni gruppo consiliare, in base alle determinazioni adottate dal consiglio comunale a norma dell'art. 5, designa i propri rappresentanti in seno a ciascuna commissione, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.

Con eguale modalità ogni gruppo procede ai cambiamenti, che si rendano eventualmente necessari, dei propri rappresentanti designati.

**“ART. 9**  
**NOTIZIA DELLE DESIGNAZIONI**

1 - Il Presidente del Consiglio Comunale dà notizia ai consiglieri comunali di tutte le designazioni comunicategli a' termini dell'art. 8; contemporaneamente, a cura dello stesso Presidente, l'elenco completo delle designazioni è affisso all'Albo Pretorio”.

**“ART. 10**  
**PRESIDENTI E VICEPRESIDENTI DELLE COMMISSIONI**

“1 - Ogni commissione consiliare permanente ha un presidente ed un vicepresidente. Prima dell'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti delle commissioni il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capigruppo per verificare la possibilità che presidenti e vicepresidenti siano espressione della pluralità delle forze politiche costituite in gruppi consiliari.

2 - Ciascuna Commissione elegge il Presidente tra i propri componenti. L'elezione è effettuata a scrutinio palese; è eletto chi ottiene la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i gruppi consiliari a' termini dell'art. 5 comma 2. Se nessuno ottiene tale maggioranza l'elezione è ripetuta entro quarantacinque giorni ed è eletto chi ottiene il maggior numero di voti, sempre computati a ' termini del medesimo comma 2; a parità di voti è eletto il più anziano di età.

3 - Successivamente all'elezione del Presidente, nella stessa seduta la Commissione elegge, tra i propri componenti ed a scrutinio palese, il Vicepresidente. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti, ancora computati a' termine dell'art. 5, comma 2: a parità di voti è eletto il più anziano di età.

4 - La prima seduta di ogni Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ed è presieduta, fino ad avvenuta elezione del vicepresidente, dal commissario più anziano di età. A quest'ultimo compete anche presiedere la Commissione ogni qualvolta sia vacante l'ufficio del presidente e sempre che non sia in carica il vicepresidente.

## **ART. 11 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLE COMMISSIONI**

1 - Il presidente rappresenta la commissione, la convoca fissandone l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.

2 - Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento.

## **ART. 12 SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI**

1 - Le funzioni di segretario di commissione consiliare permanente sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore al sesto livello funzionale.

Il segretario assiste la commissione, senza diritto di voto. Se richiesto, esprime pareri tecnici e di legittimità circa gli argomenti in discussione. Egli redige i verbali delle sedute che sottoscrive unitamente al presidente; provvede inoltre a tutti gli adempimenti burocratici necessari e conseguenti all'attività della commissione.

## **CAPO II FUNZIONAMENTO**

### **ART. 13 CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI**

1 - Le commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti mediante avvisi scritti recanti il giorno e l'ora della seduta, il luogo di riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. Gli avvisi sono recapitati al domicilio dei commissari almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza il termine può essere abbreviato.

2 - Gli avvisi di convocazione delle commissioni sono fatti pervenire al Sindaco ed agli Assessori entro lo stesso termine previsto per il recapito ai commissari.

3 - Le sedute delle commissioni non si svolgono contemporaneamente nè possono essere tenute nei giorni in cui sono convocati il consiglio comunale e la giunta.

**ART. 14**  
**SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI**

1 - Il commissario impossibilitato ad intervenire alla seduta della propria commissione può essere sostituito, ad ogni effetto per l'intero corso della seduta, da un consigliere del suo stesso gruppo, previo avviso al presidente della commissione stessa.

2 - Ogni gruppo consiliare può, per un determinato oggetto, sostituire in ciascuna commissione uno dei propri commissari, previo avviso al presidente della commissione stessa.

**ART. 15**  
**PRESENZA ALLE SEDUTE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI**

1 - Ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 dello statuto del Comune, il Sindaco e gli Assessori comunali possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto, alle sedute di tutte le commissioni.

**ART. 16**  
**VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI**

1 - Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti tanti commissari i cui voti, a norma del comma 2 dell'art. 5, rappresentano la metà più uno dei componenti il consiglio.

2 - Le decisioni delle commissioni sono assunte a scrutinio palese.

3 - Per lo svolgimento delle sedute valgono, in quanto applicabili, le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

**ART. 17**  
**PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

1 - Le commissioni consiliari si riuniscono in seduta pubblica. Procedono in seduta segreta soltanto quando trattano argomenti che implicano valutazioni su condotte e comportamenti di persone.

2 - Pubblico avviso recante il giorno, l'ora, l'ordine del giorno ed il luogo di riunione di ogni commissione è affisso all'albo pretorio del comune almeno ventiquattr'ore prima delle sedute.

## **CAPO III**

### **FUNZIONI CONSULTIVO-REFERENTI**

#### **ART. 18**

#### **ATTIVITA' CONSULTIVO-REFERENTE**

1 - Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alla commissione, od alle commissioni da lui ritenute competenti, per l'esame ed il parere referente:

a) le petizioni e le proposte rispettivamente previste dagli articoli 73 e 74 dello Statuto del Comune, quando sono dirette a promuovere deliberazioni del consiglio comunale;

b) le proposte, sia di iniziativa dei Consiglieri o del Sindaco sia della Giunta, dirette al conseguimento di deliberazioni consiliari concernenti: atti programmatici e pianificatori, regolamenti, costituzioni di aziende speciali e di istituzioni, rapporti associativi con altri Comuni e la Provincia, convenzioni, consorzi ed accordi di programma, attribuzioni e funzionamento degli organismi di partecipazione, modificazioni o integrazioni allo Statuto comunale;

c) ogni altro affare su cui debba rendersi parere referente al consiglio comunale.

Con l'assegnazione il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce anche il termine entro cui la commissione deve rassegnare il parere referente.

Il termine non può essere superiore a giorni dieci per le petizioni e le proposte di cui alla lettera a).

2 - All'assegnazione di cui al comma 1. il Presidente del Consiglio Comunale deve provvedere entro otto giorni quando ne sia stata fatta specifica richiesta da parte di un quinto dei componenti il consiglio comunale.

3 - Indipendentemente dalle assegnazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale, le commissioni possono, di propria iniziativa e nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, formulare proposte di mozioni e di deliberazioni consiliari.

4 - Non sono assegnate alle commissioni le questioni su cui il consiglio comunale è tenuto a deliberare a norma del comma 7 dell'articolo 31 della legge 8.6.1990, n. 142.

**ART. 19**  
**RELAZIONE IN COMMISSIONE**

1 - In commissione la discussione è sempre introdotta dalla relazione del presidente. Egli svolge anche la relazione sulle petizioni e le proposte di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18, salvo che non venga svolta da uno o più delegati dei proponenti che abbiano inoltrato apposita richiesta al presidente della commissione stessa.

Hanno però sempre diritto di svolgere la relazione in commissione:

a) il sindaco od un assessore per gli atti, ad iniziativa della giunta, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 18;

b) un proponente per gli atti, ad iniziativa di consiglieri comunali, di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1 dell'articolo 18.

2 - Se la proposta di deliberazione o l'affare assegnati alla commissione muovono dall'iniziativa: delle associazioni di cui all'articolo 76, degli organismi di partecipazione di cui all'articolo 77, delle organizzazioni sindacali territoriali e loro categorie pensionati e delle associazioni di volontariato o dai soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 90 dello Statuto del Comune, hanno diritto di svolgere la relativa relazione una o più persone da quelli delegate.

A tali persone compete anche il diritto di parola, ma non di voto, durante l'intera discussione.

**ART. 20**  
**DISCUSSIONE IN COMMISSIONE**

1 - In commissione sono inammissibili la questione pregiudiziale, quella sospensiva, l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli nonchè ogni altra richiesta procedurale che impedisca alla commissione di rassegnare al consiglio il parere referente.

2 - Al termine della discussione la commissione, per l'eventuale relazione orale al consiglio, nomina un relatore. Possono nominare relatori per la relazione orale anche i gruppi dissenzienti.

Il verbale della seduta della commissione comunque riporta integralmente il parere referente di maggioranza con le eventuali indicazioni formulate.

A richiesta dei gruppi dissenzienti, nel verbale stesso sono inseriti anche i loro pareri referenti con le eventuali indicazioni formulate.

**ART. 21**  
**RIMESSIONE DEI VERBALI CON I PARERI REFERENTI**

I verbali delle sedute, recanti i pareri referenti di maggioranza ed eventualmente i pareri referenti dei gruppi dissenzienti con tutte le indicazioni formulate a cura dei presidenti delle commissioni sono rimessi al Presidente del Consiglio Comunale entro i termini da lui stabiliti a norma dell'articolo 18. Negli stessi termini i verbali sono rimessi anche ai capi-gruppo ai fini di cui all'articolo 18, comma 2 dello Statuto del Comune.

**ART. 22**  
**INSERIMENTO DEI VERBALI CON I PARERI REFERENTI**

I verbali di cui all'articolo 21, comprensivi dei pareri referenti e delle eventuali indicazioni formulate, sono a cura del Presidente del Consiglio Comunale inseriti nei fascicoli dei documenti a disposizione dei consiglieri, contestualmente alla diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale.

**ART. 23**  
**ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1 - Scaduti i termini di rimessione al Presidente del Consiglio Comunale dei verbali recanti i pareri referenti con le eventuali indicazioni formulate, le proposte di deliberazioni consiliari sulle "petizioni" e "proposte di cui alla lettera "a" dell'art. 18 sono senz'altro iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo le determinazioni del Presidente del Consiglio Comunale fatti salvi i pareri tecnici e di legittimità e l'attestazione di cui rispettivamente agli articoli 53 e 55 della legge 8.6.1990, n. 142.

2 - Scaduti i termini stabiliti per la rimessione al Presidente del Consiglio Comunale delle proposte di deliberazione consiliari concernenti gli atti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 18, la commissione che non ha completato l'esame può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale proroga del termine. In caso di rifiuto di proroga o trascorso il termine prorogato, la commissione decade dal potere di esame.

**CAPO IV**  
**FUNZIONI DI VIGILANZA**

**ART. 24**  
**ATTIVITA' DI VIGILANZA**

1 - Senza pregiudizio dei poteri di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale nonchè dei poteri di vigilanza del collegio dei revisori dei conti, le commissioni consiliari permanenti hanno autonoma potestà di vigilanza, negli ambiti materiali di rispettiva competenza, sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

2 - Per l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 1, sono dal Presidente del Consiglio Comunale rimessi al Presidente della Commissione consiliare competente i rilievi e le segnalazioni formulati dal collegio dei revisori del conto.

“ 3 - Le commissioni possono sempre compiere verifiche e controlli ispettivi per le attività comunali rientranti negli ambiti materiali delle loro competenze, previo avviso scritto al “Sindaco”.

“ 4 - Il Consiglio Comunale può, di volta in volta, incaricare la competente Commissione permanente di effettuare verifiche e controlli ispettivi per settori di attività specificatamente determinati”.

**ART. 25**  
**RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1 - Le Commissioni, in esito alle verifiche ed ai controlli ispettivi effettuati, riferiscono per iscritto al consiglio comunale.

Le relazioni sono rimesse al consiglio: immediatamente per le verifiche ed i controlli di cui al comma 3 dell'articolo 24;

Nel termine prefissato per le verifiche ed i controlli di cui al comma 4 dello stesso articolo 24.

Non rientrano nelle facoltà delle commissioni: l'esercizio di qualsiasi sindacato politico, l'emanazione di direttive e le imputazioni di responsabilità.

**CAPO V**  
**FUNZIONI DI CONSULTAZIONE**

**ART. 26**  
**ATTIVITA' DI CONSULTAZIONE**

1 - Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, può incaricare le commissioni consiliari, in relazione alle rispettive competenze per materia, di consultare:

- a) le rappresentanze di altre pubbliche amministrazioni;
- b) i soggetti economici di cui al comma 4 dell'articolo 69 dello Statuto del Comune;
- c) gli utenti dei servizi comunali, ai sensi del comma 5 dell'articolo 53 dello Statuto del Comune;
- d) le organizzazioni sindacali ed ogni altra rappresentanza della società civile.

2 - I verbali di ogni seduta conoscitiva sono prontamente rimessi al Presidente del Consiglio Comunale, ai capi-gruppo ed alle persone consultate.

**CAPO VI**  
**POTERI ISTRUTTORI E NORME PROCEDIMENTALI**

**ART. 27**  
**POTERI ISTRUTTORI**

1 - Nell'esercizio delle funzioni consultivo-referenti e nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui rispettivamente ai capi III' e IV di questo Titolo II, le commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco e dagli enti dipendenti del Comune: le notizie, le informazioni, ed i dati occorrenti nonchè l'esibizione dei documenti e degli atti che hanno concorso alla formazione dei provvedimenti generali, regolamentari ed amministrativi.

Possono richiedere l'intervento del Sindaco alle proprie sedute nonchè degli assessori, dietro assenso del Sindaco.

2 - Previa comunicazione al Sindaco, le commissioni possono inoltre:

a) richiedere l'intervento alle proprie sedute dei funzionari e dei titolari degli uffici comunali;

b) richiedere l'intervento alle proprie sedute degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune;

3 - Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza le commissioni possono chiedere che il Sindaco o dietro suo assenso o gli assessori riferiscano, anche per iscritto, in merito a temi o a questioni attinenti alla specifica attività vigilata.

4 - In nessun caso può essere opposto alle commissioni consiliari il segreto d'ufficio, salvo che nelle sedi in cui sono presenti persone estranee alle commissioni medesime.

5 - Salvo ogni altro potere od adempimento della legge commesso ai componenti delle commissioni, i presidenti di quest'ultime segnalano ai capigruppo ogni inadempimento alle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4.

## **ART. 28 NORME PROCEDIMENTALI**

1 - I presidenti delle Commissioni concordano con il Sindaco, o direttamente con gli Assessori ove sia intervenuto l'assenso sindacale di cui all'art. 27, comma 1 ultimo periodo, la data di convocazione delle Commissioni per le sedute alle quali è richiesta la loro partecipazione. E' fatto salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 13".

2 - Le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 27 devono contenere l'indicazione della data e dell'ordine del giorno della seduta per le quali è richiesto l'intervento. I funzionari comunali, i titolari degli uffici nonché gli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti del Comune devono essere preavvisati, per iscritto, almeno 48 ore prima della seduta.

3 - Per l'esercizio dei loro diritti, alle persone delegate di cui al comma 2 dell'articolo 19 deve essere fatto loro pervenire avviso non oltre il terzo giorno precedente la seduta stabilita per la relazione da tenersi dalle persone stesse.

4 - Gli inviti per le consultazioni di cui all'articolo 25, unitamente ai documenti cui le consultazioni si riferiscono, sono spediti con anticipo sufficiente a consentire agli invitati di esaminare l'argomento e, comunque, almeno cinque giorni prima di quello in cui la commissione si riunisce per procedere alla consultazione, salvi i casi di particolare urgenza.

## **TITOLO III**

### **COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARI OPPORTUNITA'**

#### **ART. 29. COMPOSIZIONE**

1 - A norma dell'articolo 20 dello Statuto del Comune la Commissione Consiliare per la pari opportunità è la "commissione delle elette" cioè composta da tutte le donne che fanno parte del Consiglio Comunale.

**ART. 30.**  
**PRESIDENTE - ELEZIONE - DURATA IN CARICA**

1 - Le componenti della commissione consiliare per la pari opportunità eleggono la presidente in seno alla commissione stessa.

2 - L'elezione ha luogo dopo che sono stati eletti i presidenti di tutte le commissioni consiliari permanenti di cui al precedente Titolo II.

E' indetta dalla consigliera comunale più anziana di età, che all'uopo convoca le componenti della commissione con avvisi scritti recapitati al domicilio delle destinatarie almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'elezione. Gli avvisi, nello stesso termine, sono comunicati al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo. L'elezione ha luogo, nella sala consiliare, in seduta pubblica.

3 - L'elezione della presidente è effettuata a scrutinio segreto; è valida se ad essa partecipano almeno tre componenti la Commissione. E' eletta presidente la componente che riporta il maggior numero di voti; a parità di voti è eletta la più anziana di età.

4 - La presidente comunica tempestivamente la propria elezione al Presidente del Consiglio Comunale che ne dà notizia ai capigruppo.

5 - La presidente resta in carica per sei mesi e non è immediatamente rieleggibile. All'elezione della nuova presidente si procede con la modalità di cui al comma 2.

**ART. 31.**  
**SUPPLENZA DELLA PRESIDENTE - SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE**

1 - La presidente, subito dopo l'elezione, designa altra componente a sostituirla in caso di assenza od impedimento.

2 - Le funzioni di segretaria della commissione sono svolte dalla componente, diversa dalla presidente e dalla supplente designata, più giovane di età.

**ART. 32.**  
**ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENTE E DELLA SEGRETARIA**

1 - La presidente rappresenta la commissione; la convoca fissandone l'ordine del giorno e ne presiede le sedute.

2 - La segretaria redige e rimette al Presidente del Consiglio Comunale ed ai capi-gruppo il verbale delle sedute, che sottoscrive con la presidente. Inoltre provvede a tutti gli adempimenti burocratici necessari e conseguenti all'attività della commissione.

**ART. 33.**  
**PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

Le sedute della commissione sono pubbliche.

La commissione procede però in seduta segreta quando tratta argomenti che implicano valutazioni su condotte e comportamenti di persone.

**ART. 34.**  
**VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI**

1 - Le sedute della commissione sono valide con la presenza della metà delle componenti, comunque mai in numero inferiore a tre.

2 - La commissione decide con votazione palese, a maggioranza delle componenti presenti alla seduta.

Con la stessa maggioranza, ma con votazione segreta, sono assunte le decisioni concernenti persone.

**ART. 35.**  
**SOSPENSIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

La commissione sospende ogni attività durante il tempo in cui, per qualsiasi causa, il numero delle componenti è divenuto inferiore a tre.

**ART. 36.**  
**ATTRIBUZIONI E POTERI DELLA COMMISSIONE**

1 - La commissione per la pari opportunità può di propria iniziativa, limitatamente alle attività ed ai servizi di competenza del Comune e degli enti da esso dipendenti, disporre controlli al fine di verificare il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione e dalle leggi.

2 - Le petizioni e le proposte di cui agli articoli 73 e 74 dello Statuto del Comune, se dirette al conseguimento di provvedimenti consiliari aventi in qualche modo influenza sugli interessi delle donne, sono sottoposte all'esame da parte della commissione per la pari opportunità contemporaneamente all'esame per il parere referente a' sensi dell'articolo 18.

3 - Indipendentemente dall'assegnazione alla competente commissione consiliare permanente, sono sottoposte all'esame della commissione per la pari opportunità le proposte di deliberazioni consiliari in tema di orari degli esercizi commerciali e di servizi pubblici. La commissione rimette il proprio parere referente al Presidente del Consiglio Comunale entro il termine da lui prestabilito, formulando espressa valutazione sul rispetto dei "tempi delle donne".

4 - Salvi i diritti di iniziativa e di proposta dei consiglieri comunali e della giunta, la commissione ha facoltà di presentare proposte di deliberazioni e di risoluzioni consiliari in

tema di diritto delle donne e delle politiche delle donne di cui all'articolo 70 dello Statuto Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale sentiti la conferenza dei capi-gruppo, può incaricare la commissione per la pari opportunità di procedere sugli stessi temi a consultazioni di enti ed associazioni.

5 - E' facoltà del Sindaco richiedere il parere della commissione consiliare per la pari opportunità circa atti e provvedimenti di competenza della giunta comunale comunque interessanti le politiche per le donne.

6 - L'attività della commissione è regolata dalle norme dell'articolo 28 e da ogni altra norma del Titolo II in quanto applicabili.

## **TITOLO IV**

### **COMMISSIONI SPECIALI CAPO I**

#### **ART. 37.**

#### **COMMISSIONI D'INDAGINI CONOSCITIVE E DI STUDI**

1 - Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione di speciali commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive e studi su materie ritenute di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2 - La delibera istitutiva indica lo specifico oggetto dell'indagine e dello studio ed altresì determina il numero dei componenti della commissione ed il tempo in cui essa deve espletare il proprio mandato.

Il termine può essere prorogato per una sola volta.

Il Sindaco non può far parte delle commissioni.

“3 - Per la designazione dei componenti delle commissioni d'indagini e delle commissioni di studio, per la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare e per la determinazione dei voti spettanti a ciascun commissario si applica l'articolo 5”

4 - Nella prima riunione, che è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni di indagine e di studio eleggono a scrutinio palese il Presidente, e, con votazione separata, il Vicepresidente. E' eletto, nell'una e nell'altra votazione, chi ottiene il maggior numero di voti computati secondo il disposto dell'articolo 5, comma 2”.

5 - Alle richieste delle commissioni d'indagine e di studio non può essere opposto il segreto d'ufficio da parte del Sindaco, degli assessori, del segretario comunale, degli impiegati comunali, degli amministratori e personale degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, salvo che nelle sedute in cui siano presenti persone diverse dai commissari.

6 - Con la stessa deliberazione di cui al comma 2 può stabilirsi che le commissioni di indagine e di studio procedano alla consultazione di esperti e di rappresentanti di organismi economici e sociali. La deliberazione deve imputare al bilancio comunale le eventuali spese da sostenersi nonché le modalità ed i tempi dei pagamenti.

7 - Per lo svolgimento dell'attività delle commissioni valgono, in quanto applicabili le norme dell'articolo 28 ed ogni altra norma del Titolo II'.

**ART. 37 bis**  
**COMMISSIONI D'INDAGINI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE**  
**COMUNALE**

1 - A maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio Comunale può istituire commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti la Commissione, con criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi consiliari, assicurando che le minoranze siano rappresentate complessivamente da non meno del quaranta per cento di componenti e nel contempo da non meno del quaranta per cento dei voti, da computare secondo il disposto dell'articolo 5, comma 2, a disposizione dei rappresentanti di tutti i gruppi.

Il Sindaco non può essere membro delle Commissioni d'indagine. La deliberazione istitutiva fissa l'oggetto specifico dell'indagine ed il periodo di durata di ogni Commissione nonché i criteri che essa deve seguire nella propria attività. Il periodo di durata può essere prorogato una sola volta e per un tempo non superiore alla metà della durata inizialmente fissata. In ogni caso la Commissione non dura oltre la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale.

2 - La Commissione è costituita con provvedimento del Presidente del consiglio Comunale. Con lo stesso provvedimento il Presidente attribuisce i voti spettanti a ciascun commissario secondo il disposto dell'art. 5, comma 2, e con salvezza delle aliquote del quaranta per cento a favore delle minoranze stabilite dal comma 1. Nella sua prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, la Commissione elegge tra i suoi membri, con distinte votazioni a scrutinio palese, il Presidente ed il Vicepresidente. Per entrambe le elezioni, al primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta dei voti computati secondo il disposto dell'art. 5, comma 2; però al secondo scrutinio è eletto chi ottiene il maggior numero di voti ancora computati secondo lo stesso disposto.

3 - Secondo l'art. 21 bis, comma 2 dello statuto del Comune di Cossato la Commissione ha i poteri istruttori di cui all'art. 12, commi 3 e 4 dello Statuto stesso. Il Sindaco, gli Assessori, il Segretario ed i dipendenti comunali sono tenuti a comparire davanti alla commissione d'indagine per essere esaminati senza mai poter opporre il segreto d'ufficio se non quando siano presenti persone estranee alla commissione.

La commissione ha inoltre poteri di verifica e di controllo ispettivo su tutti gli atti dell'Amministrazione pertinenti all'oggetto dell'indagine. Essa può anche sentire consiglieri comunali, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti pubblici e privati nonché i cittadini che consentono di essere convocati; può anche chiedere notizie ed informazioni, dati ed atti alle Amministrazioni ed agli Enti predetti.

Il processo verbale dell'esame delle persone comparse davanti alla Commissione è redatto seduta stante e sottoscritto dalla persona esaminata, dal Presidente e dal Segretario.

Sempre fermi i disposti degli articoli 331 e 347 Codice Procedura Penale, la Commissione d'indagine opera in seduta pubblica ma può procedere in seduta segreta ogni qualvolta, con la maggioranza dei voti computati secondo il disposto dell'art. 5, comma 2, lo ritenga opportuno per il buon funzionamento, per la dovuta riservatezza di situazioni personali dei soggetti comunque interessati dall'indagine e per il miglior conseguimento delle finalità conoscitive. Ogni votazione è assunta a scrutinio palese secondo il disposto dell'articolo 5, comma 2.

Subordinatamente ai criteri di attività, di cui al comma 1, da seguire nell'attività della Commissione e subordinatamente alle eventuali speciali disposizioni stabilite nella deliberazione istitutiva, per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione valgono, in quanto applicabili, anche gli articoli 11, 12, 13, 14 limitatamente al comma 1, 16, 17 limitatamente al comma 2, 20 limitatamente al comma 1, 24, 27 e 28 di questo stesso Regolamento.

5 - Alla conclusione dei lavori la Commissione d'indagine approva, con la maggioranza dei voti dei presenti, computata secondo il disposto dell'articolo 5, comma 2, la relazione finale che è rassegnata al Consiglio Comunale per il tramite del Presidente del Consiglio stesso. Uno o più commissari sono nominati relatori. In ogni caso possono essere redatte relazioni di minoranza. Ogni commissario può unire alla relazione da lui sottoscritta una proposta di risoluzione da adottare dal Consiglio Comunale in esito alla discussione delle relazioni.

Le relazioni, di maggioranza e di minoranza, a cura del Presidente del Consiglio comunale sono subito trasmesse in copia ai consiglieri comunali.

Le stesse relazioni sono trasmesse al competente titolare dell'azione disciplinare quando in qualche modo riguardano attività del Segretario e dei dipendenti comunali”.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### **ART. 38.**

#### **COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI**

In sede di prima applicazione di questo regolamento, si hanno per regolarmente costituiti senza che necessitino le dichiarazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 1, i seguenti gruppi consiliari:

- a) P.C.I. - P.D.S. / Indipendenti;
- b) D.C.;
- c) P.S.I. - Unità Socialista;
- d) Verdi;
- e) Comitato Civico Indipendente;
- f) M.S.I. - Destra Nazionale;
- g) P.S.D.I.;

Il presente regolamento venne deliberato dal Consiglio Comunale in data 27.4.1992 con verbale n. 20.

Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 18.5.1992 al 2.6.1992, senza opposizioni.

Controllato dal CO.RE.CO. - Sezione di Biella - in seduta 5.6.1992 prot. N. 3092 Reg. C. - con invito a fornire elementi integrativi di giudizio.

Successivamente integrato il presente regolamento venne deliberato dal Consiglio Comunale in data 1.7.1992 con verbale n. 57. Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 7.7.1992 al 22.7.1992, senza opposizioni.

Controllato dal CO.RE.CO. - Sezione di Biella - in seduta 29.7.1992 prot. N. 4481/1 Reg. C. - E' annullato per illegittimità limitatamente ai punti A e C del dispositivo per violazione dei principi generali del diritto e dell'art. 48 della costituzione.

Le deliberazioni N. 20 e N. 57 del Consiglio Comunale sono state ripubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 31.7.1992 al 15.8.1992, senza opposizioni.

Cossato, li 11.10.1993

IL SEGRETARIO GENERALE  
(MARCUZZI Dott. Paolo)

Il presente Regolamento è stato modificato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 7/2/1994, pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/2/1994 al 25/2/1994 divenuta esecutiva il 2/3/1994, ripubblicata all'Albo Pretorio dal 3/3/1994 al 18/3/1994, senza opposizioni.

21 MARZO 1994

IL SEGRETARIO GENERALE  
(MARCUZZI Dott. Paolo)

Il presente Regolamento è stato successivamente modificato e integrato con atto n. 35 C.C. del 13/6/1995, pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/6/1995 al 12/7/1995, divenuta esecutiva il 31/8/1995; ripubblicata all'Albo Pretorio dal 31 agosto al 15/9/1995, senza opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
(SPINA Dott.ssa Franca)